



COMMITTENTE AZIENDA SANITARIA LOCALE FROSINONE Via Armando Fabisno - 03100 - Frosinone

Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) PRELIMINARE

Art. 26 D.Lgs.81/08

<u>AFFIDAMENTO</u> SERVIZI DI MEDICINA E CHIURURGIA D'URGENZA ED ACCETTAZIONE PRESSO I PRONTO SOCCORSO DEI PRESIDI OSPEDALIERI DELLA ASL DI FROSINONE

Dott. Angelo Aliquò	Datore di Lavoro Committente DirettoreGenerale ASL Frosinone Firma		
Dott.ssa Manola Bauco	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Firma		

Sommario

INTRODUZIONE	3
1. SCOPO	3
2. DATI DEL COMMITTENTE	
3. OGGETTO DELL'APPALTO	5
4. RIFERIMENTILEGISLATIVI	7
5. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI	8
6. RISCHI PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO DEL COMMITTENTE	
7. POTENZIALI RISCHI DA INTERFERENZA	14
7.1 PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA	14
7.3 INTERFERENZE TRA LE ATTIVITÀ E MISURE DI GESTIONE	18
8. COSTI DELLA SICUREZZA	34
9. CONCLUSIONI	34
Allegato 1 - INFORMAZIONI DA ACQUISIRE NECESSARIAMENTE DALLA DITTA AGGIUDICATARIA	A32
Allegato 2 – DVR NUOVO CORONAVIRUS SARS CoV-2	36

INTRODUZIONE

Il presente documento, in attuazione dell'*articolo26 comma 3 del D.lgs. 81/08*, è elaborato in fase di gara e fornisce informazioni sui rischi presenti nel luogo di lavoro oggetto dell'appalto e sulle misure di prevenzione, protezione ed emergenza adottate in relazione alle attività del datore di lavoro committente.

Successivamente all'aggiudicazione, l'impresa appaltatrice dovrà dimostrare:

- di aver eseguito la valutazione di tutti i rischi (artt. 17, 28,29 D.lgs.81/08);
- i rischi che introdurrà eventualmente negli ambienti di lavoro della ASL;
- il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale (art. 26 D.lgs.81/08);
- l'avvenuta designazione del RSPP;
- la nomina del medico competente;
- l'informazione la formazione dei dipendenti in relazione ai rischi specifici della mansione; Si elaborerà, infine, il DUVRI definitivo.

1. SCOPO

Lo scopo del DUVRI è quello di valutare, in presenza di contratti di appaltoo d'opera, l'esistenza di rischi derivanti da possibili interferenze negli ambienti in cui sono destinate ad operare le ditte appaltatrici, conseguentemente, deve definire le misure da attuare per eliminare o, ove non sia possibile, ridurre al minimo i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori derivanti da interferenze. A tal proposito, ai sensi dell'articolo 26 co. 3-ter D.Lgs. 81/08, tale documento riporta una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto e sarà oggetto di integrazione prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, con riferimento ai rischi effettivi derivanti dalle interferenze e presenti nei luoghi in cui i lavori oggetto dell'appalto verranno eseguiti. L'impresa aggiudicataria potrà presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza sul lavoro, in base alla propria esperienza.L'elaborato finale, sottoscritto per accettazione dall'esecutore, integrerà gli atti contrattuali.

Il DUVRI è un documento "dinamico" per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture, servizi e pose in opera, nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.

Il DUVRI si prefigge i seguenti obiettivi:

- 1. individuare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dell'impresa appaltatrice e le attività lavorative del committente:
- 2. individuare le misure atte a eliminare interferenze e/o sovrapposizione o ridurre i rischi che da esse possono derivare;

- 3. fornire all'impresa appaltatrice le informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i propri addetti e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- 4. promuovere la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- 5. coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- 6. valutare unicamente i rischi derivanti da interferenze con le lavorazioni svolte dalla ditta terza; non sostituisce le valutazioni dei rischi specifiche dell'appaltatore e del committente.

RACCOMANDAZIONI

- > L'azienda appaltatrice si obbliga ad informare la committenza dell'ingresso di eventuali subappaltatori (se autorizzata al sub-appalto).
- L'appaltatore si obbliga a formare sul contenuto del presente documento tutti gli eventuali subappaltatori nonché coloro che, a qualunque titolo, dovessero collaborare all'interno dei locali della ASL.
- > Tutti i datori di lavoro (della stazione appaltante edelle ditte appaltatrici e sub-appaltatrici) coopereranno all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto ecoordinano, informandosi reciprocamente, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi dei lavoratori.
- > Sarà compito di ciascun datore di lavoro formare e informare i propri dipendenti circa i rischi analizzati e descritti nel presente documento e le relative misure di prevenzione e protezione adottate.
- > I rischi aziendali della ASL e quelli derivanti da potenziali interferenze sono descritti nel dettaglio nel documento di valutazione dei rischi e comunicati alle imprese appaltatrici tramite questo documento, mentre i rischi specifici, propri dell'attività delle imprese appaltatrici e/o dei singoli lavoratori autonomi, sono riportati nei rispettivi documenti di valutazione dei rischi.

2. DATI DEL COMMITTENTE

RAGIONE SOCIALE	ASL FROSINONE
SEDE LEGALE	VIA ARMANDO FABI, snc - 03100 –FROSINONE
RECAPITO TELEFONICO	0775 8821
DATORE DI LAVORO	Dott.Angelo Aliquò
RSPP	Dott.ssa Manola Bauco
MEDICI COMPETENTI	Coord. Paola Tanzi Angela Russo Bruno Zangrilli Francesca Salimei
R.R.L.L.S. aziendali	Alessandro Britolli Davide Catenacci Francesco De Luca Vincenzo Gaetani Gionni Munzi Boby JJ Nellolappoikayl Sergio Rotondo Giovanni Petrucci Pierluigi Quagliozzi
Dirigenti delegati art. 16 D.Lgs. 81/08 c/o Presidi Ospedalieri	DMPO Frosinone-Alatri: Dott Gianpiero Fabi DMPO Cassino: Dott. Mario Fabi DMPO Sora: Dott. Massimo Menechini

3. OGGETTO DELL'APPALTO

Riguarda i servizi di medicina e chirurgia d'urgenza ed accettazione presso i Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri della ASL di Frosinone (Alatri, Frosinone, Cassino, Sora), per la durata di 12 mesi, per un monte ore stimato pari a 2.600/mese, per un complessivo annuo pari a n. 31.200 ore, da distribuirsi tra i quattro Pronto Soccorso aziendali, co copertura H 24.

Le attività previste sono: la guardia attiva a supporto del servizio di pronto soccorso presso ciascun presidio ospedaliero; le prestazioni mediche necessarie per qualunque codice di accesso; l'inquadramento diagnostico e il trattamento iniziale dei pazienti afferenti al pronto soccorso, secondo le priorità assegnata dal Triage ed i protocolli vigenti.

3.1. CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

Servizi di medicina e chirurgia d'urgenza

Attività	Dettaglio	Sedi	N. Prestazioni	Attrezzature	Personale
Servizi di	- Accettazione dei	Locali	Fabbisogno	Le attrezzature di	L'aggiudicatario
medicina e	pazienti registrati in	aziendali di	stimato: 2.600	lavoro saranno	dovrà eseguire il
chirurgia d'urgenza e	Triage.	ciascun	ore/mese, 31.200	messe a	servizio con la
accettazione		Presidio	ore/anno.	disposizione	propria
presso i pronto	- Inquadramento	Ospedaliero		dall'ASL.	organizzazione e
soccorso degli	diagnostico e		Il servizio deve		con proprio
opsedlai di	trattamento iniziale di		essere garantito	La dotazione	personale.
Alatri,	tutte le tipologie di		settimanalmente	software e	Quest'ultimo
Cassino, Frosinone,	pazienti afferenti al		da un numero di	hardware viene	dovrà essere
Sora.	pronto soccorso,		professionisti tale	garantita dall'ASL.	idoneo al
Sora.	secondola priorità		da non superare i	In particolre,	raggiungimento
	assegnata dal Triage e		limiti normativi	software e	degli standard di
	i protocolli vigenti.		previsti in termini	applicativi saranno	qualità del
	D 1 1 1 11		di impegno orario	quelli attualmente	servizio, secondo
	- Produzione della		massimo e di	in uso e/o forniti	specifiche
	documentazione		riposi.	dalla Regione o dal	competenze e
	clinica nei format			Ministero.	professionalità,
	previsti dall'ASL,		Il servizio dovrà		ovvero con
	attraverso software		essere svolto in	L'ASL metterà a	specializzazione
	dedicato (verbale di		turni di lavoro atti	disposizione	nell'area medica
	pronto soccorso		a garantire	anche: gli arredi	chirurgica e nei
	completo delle		l'idoneo recupero	attualmente in uso	servizi clinici ed
	valutazioni e		psicofisico,second	e già adibiti allo	esperienza nel
	rivalutazioni cliniche		o la normativa	scopo; le	settore
	e delle prestazioni e		vigente.	attrezzature ed il	dell'emergenza-
	consulenze effettuate			materiale	urgenza.
	durante la presa in			necessario	
	carico).			all'erogazione	
	- Produzione delle			delle attività; le	
	- Produzione delle certificazioni			altre aree delle	
	obbligatorie			UUOO, in base	
	(certificati INPS,			alle necessità	
				cliniche e secondo	
	INAIL, segnalazioni di malattie infettive,			quanto stabilito	
	ecc.).			dagli standard	
	- ccc.).			aziendali e nei	
	-Medicalizzazione di			protocolli delle	
	missioni primarie e			UUOO.	
	missioni primarie e				

secondarie nel	Per consentire
Servizio di Emergenza	l'espletamento
e Urgenza per l'area	delle prestazioni,
di competenza del	l'ASL mette a
118, nel rispetto dei	disposizione, nel
protocolli esistenti e	loro stato attuale e
dei percorsi di rete.	gratuitamente, le
	attrezzature
	elettromedicali e i
	dispositivi medici
	necessari, secondo
	quanto stabilito
	dagli standard
	aziendali.

4. RIFERIMENTILEGISLATIVI

- D.Lgs. 81/08 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" articolo 26:
- 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
- a) verifica, [...]'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. [...] attraverso le seguenti modalità:
 - 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
- 2. [...] i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
- 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più

rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

[...]

[...]

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione [...] devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del Codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. [...]

[...]

- 8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro50.
- 8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.
- D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.mi.

5. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI

DdL Datore di Lavoro RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione eProtezione SPP Servizio di Prevenzione e Protezione **SSL** Salute e Sicurezza nei luoghi diLavoro **RUP** Responsabile Unico delProcedimento

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un luogo di lavoro avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale dei luoghi di lavoro nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di verticemedesimo.

Datore di lavoro committente: soggetto titolare degli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08.

RSPP: soggetto designato dal datore di lavoro, in possesso di attitudini e capacità adeguate al quale spetta la Responsabilità del SPP.

SPP: insiemedellepersone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

RUP (Responsabile Unico del Procedimento): Soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto, nei limiti delle proprie competenze professionali; in particolare svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento ed alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti.

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

Contratto di appalto: contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro (artt. 1655 - 1677 C.C.). Gli "appalti pubblici" sono contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi (D.Lqs. 163/06 s.m.i.).

Contratto d'opera: contratto (definito anche contratto di lavoro autonomo) con il quale il prestatore compie un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente (artt. 2222 e 2238C.C.).

Misure di prevenzione e protezione: misure e interventi che sono ritenute idonee a garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.

Rischi da interferenza: tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti all'interno dell'amministrazione o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici di imprese appaltatrici o lavoratori autonomi.

DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al contratto d'appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, di cui all'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/08s.m.i. **DUVRI PRELIMINARE:** Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenti redatto nella fase istruttoria della gara d'appalto, nei casi richiamati dall'art. 26 comma 3-ter del D. Lgs. 81/01 s.m.i., recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione che potenzialmente possono derivare dall'esecuzione delcontratto.

Rischigenerali: rischiche derivano da condizioni generali che possono riguardare tutti i soggetti che a vario titolo operano nell'Amministrazione, a prescindere dalle circostanze lavorative in cui essi sono coinvolti. Tale categoria descrive quindi i rischi cui è esposta la collettività.

7. RISCHI PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO DEL COMMITTENTE

RISCHI

Agenti chimici e cancerogeni

MISURE DI GESTIONE

Si possono verificare esposizioni a reagenti di laboratorio, disinfettanti, decontaminanti, gas anestetici e farmaci antiblastici.

I reparti ove sono maggiormente utilizzate queste sostanze/miscele sono i laboratori di analisi, l'anatomia patologica, l'oncologia, gli ambulatori, le sale operatorie, le sale parto, il pronto soccorso, e tutti gli ambienti dove si eseguono operazioni di disinfezione e sterilizzazione.

Il pericolo da sostanze cancerogene è presente nelle zone di preparazione e somministrazione di farmaci antiblastici e nei reparti ove si fa uso di prodotti a base di fromaldeide per la fissasione dei campioni biologici.

Misure di gestione

- La preparazione dei farmaci antiblastici è attualmente centralizzata nel locale UFA e riservata a personale autorizzato.
- La somministrazinedei farmaci antiblastici avviene nei reparti specifici, secondo procedure di sicurezza per gli operatori e per i pazienti.
- La formaldeide è contenuta in contenitori di sicurezza a ciclo chiuso o dispensata con macchine a sistema automatico di riempimento con sistema di protezione per gli operatori. Inoltre, l'anatomia patologica è dotata di cappe chimiche.
- La distribuzione dei gas medicali è realizzata mediante impianti certificati.
- Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.
- È vietato entrare nelle aree ove sono utilizzate sostanze/miscele non di pertinenza delle attività oggetto dell'appalto
- -Evitare il contatto con qualsiasi sostanza di cui non si conoscono le caratteristiche ed i pericoli.
- In caso di presenza di sostanze non note astenersi da qualsiasi contatto con esse, senza aver prima chiesto informazioni al responsabile presente.



Agenti biologici

L'infortunio dovuto a contatto con pazienti e/o escreti o liquidi organici provenienti da persone affette da patologie infettive è da ritenersi un rischio ubiquitario.

Modalità di esposizione frequenti sono puntura o taglio con strumenti infetti (con rischio di contaminazione e infezione da HIV, HBV, HBC).

Gli ambienti a rischio maggiore sono i reparti di Malattie Infettive, Pneumologia, le Sale Operatorie, la Sala Autoptica, i Laboratori ed il Centro trasfusionale. Tuttavia, il rischio potenziale è presente in qualsiasi altro reparto di degenza o al pronto soccorso o negli ambulatori.

Misure di gestione

- Il rischio biologico risulta contenuto e gestibile tramite specifiche norme tecniche e procedurali, nonché regole comportamentali.
- I rifiuti sanitari sono raccolti in apposite contenitori di sicurezza collocati nei reparti e opportunamente segnalati.
- Le aree sono ad accesso limitato e, ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.
- Necessità di indossare i DPI.
- Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso.
- Applicare le norme igieniche evitando di portarsi le mani alla bocca o agli occhi e non mangiare sul posto di lavoro.
- Lavarsi le mani dopo aver eseguito ogni attività lavorativa e disinfettarsi spesso con gel idroalcolico.
- Sostituire spesso i guanti monouso.
- Prevenire ferite con aghi o taglienti adottando sistemi sicuri o seguendo attentamente le misure di prevenzione di infortuni biologici, tra le quali non reincappucciare mai gli aghi ma smaltirli negli appositi contenitori presenti nei reparti (rif. Titolo X-bis d.Lgs. 81/08).
- In caso di ferita con aghi o taglienti o in caso di contaminazione attenersi alle disposizioni impartite dal datore di lavoro (rif. Titolo X-bis d.Lgs. 81/08).
- Le ditte esterne devono rendere edotti i propri lavoratori delle possibili fonti di rischio e delle procedure di sicurezza da seguire.
- * Per il rischio da Sars Cov-2 si fa riferimento all'allegato specifico parte integrante del presente documento



Radiazioni ionizzanti

In ambiente sanitario le sorgenti di radiazioni ionizzanti sono rappresentate da apparecchi radiologici per uso diagnostico o terapeutico e da sostanze radioattive, anch'esse utilizzate a scopi diagnostici e terapeutici.

Sono in uso apparecchiature che emettono radiazioni ionizzanti (anche portatili) nei reparti di: radiologia diagnostica e di pronto soccorso, sale operatorie, cardiologia, ortopedia.

Misure di gestione

- Le apparecchiature sono utilizzate esclusivamente da personale qualificato e formato.
- Il rischio è gestito mediante misure tecniche, organizzative e procedurali e con la sorveglianza fisica dei lavoratori (D.Lgs. 101/2020), a cura di un esperto di radioprotezione.
- È fatto divieto al personale non autorizzato di accedere alle zone classificate a rischio e identificate da apposita cartellonistica di avvertimento.
- Per le attività di diagnostivca e interventristica sono utilizzati DPC e DPI.



Radiazioni non ionizzanti

Rischio legato alla presenza di apparecchiature emittenti radiofrequenze, microonde, campi magnetici statici e variabili, campi elettrici, campi elettromagnetici.

Misure di gestione

- Il rischio è gestito mediante misure tecniche, organizzative e procedurali.
- È presente specifica segnaletica.
- L'accesso a questi ambienti è possibile solo a personale autorizzato.



Radiazioni laser

Rischio dovuto alla presenza di apparecchi laser soprattutto di Classe 3 e/o 4.

Rischio particolarmente elevato per l'occhio con osservazione diretta, riflessione speculare, diffusione.

Emettono un particolare tipo di luce - UV o IR - in una sola direzione, concentrando grandi quantità di energia in breve tempo e in un punto preciso.

Le apparecchiature laser sono presenti nelle sale operatorie e in alcuni ambulatori.

Misure di gestione

- Il rischio è gestito mediante misure tecniche, organizzative e procedurali.
- È presente specifica segnaletica.
- L'accesso a questi ambienti è possibile solo a personale autorizzato.



Risonanza magnetica

Nei locali ove sono presenti apparecchiature a RM le radiazioni sono dovute a presenza del campo magnetico statico continuo per il quale si impone la massima attenzione poiché esso è sempre attivo; difatti, introdurre elementi metallici nelle stanze in cui è presente il magnete può condurre a seri danni alle apparecchiature e soprattutto al verificarsi di gravi incidenti.

Misure di gestione

- Il rischio è gestito mediante misure tecniche, organizzative e procedurali.
- È presente specifica segnaletica.
- L'accesso a questi ambienti è possibile solo a personale autorizzato rispettando le regole comportamentali vigenti e dopo aver rimosso tutti gli oggetti metallici
- L'accesso è inpedito a pesonale con dispositivi medici impiantabili o pacemaker.



Radiazioni ottiche artificiali

Rischio legato alla presenza di apparecchiature sorgenti di luce visibile, radiazioni infrarosse e ultraviolette, costituenti "fonti non giustificabili", come:

- lampade germicide per sterilizzazione e disinfezione (es. quelle delle cappe biologiche);
- lampade a UV ad uso medico;
- lampade scialitiche.

Misure di gestione

- L'accesso a questi ambienti è limitato.
- È presente specifica segnaletica.



Rischio elettrico

Gli impianti elettrici sono costruiti "alla regola dell'arte" e certificati. Sono inoltre verificati periodicamente da personale qualificato.

Ogni manovra sugli impianti elettrici è vietata nel modo più assoluto. Costituiscono eccezioni gli interventi, eseguiti da ditte specializzate ed autorizzate, per riparazioni o ampliamenti.

Le attrezzature e gli impianti utilizzati dal personale esterno dovranno essere conformi alle norme di sicurezza vigenti e mantenuti in buono stato.



Rischio incendio

Le strutture sanitarie sono considerate luoghi a rischio elevato, anche a causa della presenza di persone con difficoltà motorie, comportanti tempi necessariamente lunghi in caso di evacuazione.

L'evento incendio è connesso con maggiore probabilità a:

- elevato carico di incendio;
- deposito ed utilizzo di materiali infiammabili;
- utilizzo di fonti di calore;

- impianti ed apparecchi elettrici;
- accumulo di rifiuti e scarti combustibili;
- locali ove si eroga ossigeno/protossido di azoto.

Misure di gestione

- La distribuzione dei gas medicali è realizzata in rete mediante tubazioni e l'erogazione avviene mediante prese a muro. Gli impianti sono certificati.
- Gli impianti elettrici sono realizzati alla "regola dell'arte" e verificati periodicamente.
- Per le misure di emergenza esiste un piano di emergenza e di evacuazione interno, cui attenersi scrupolosamente.
- Esistono squadre di addetti all'emergenza interna.
- Esistite apposita segnaletica di emergenza.



Possono verificarsi, in maniera imprevedibile in caso di guasti:

- incidenti dovuti a perdite di gas infiammabile, come ad esempio nelle centrali termiche.
- incidenti dovuti alla presenza di quantitativi non trascurabili di vapori o sostanze infiammabili, come nei depositi.

Misure di gestione

Rischio esplosione

- Manutenzione e verifiche periodiche;
- Divieto d'accesso nelle aree ove sono presenti questi pericoli.

7. POTENZIALI RISCHI DA INTERFERENZA

7.1 PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

La valutazione dei rischi da interferenze, coordinata tra committente ed appaltatore, stabilisce le misure di prevenzione e protezione ritenute necessarie per il controllo dei rischi stessi.

Alla definizione di dette misure si perviene attraverso un processo che si svolge secondo le seguenti fasi:

FASE 1. Comunicazione di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenzaadottate.

In fase di richiesta di lavori o servizi, il Committente predispone un documento, denominato DUVRI PRELIMINARE, in cui sonoriportati:

• le informazioni generali e specifiche sui rischi per i luoghi di lavoro del committente;

- le misure di prevenzioneadottate;
- *le misure stabilite per la gestione delleemergenze;*
- le procedure ed i regolamenti di sicurezza per gliappaltatori.

FASE 2. Verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle impreseappaltatrici o deilavoratoriautonomi in relazione ai lavori loro affidati.

La verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici si espleta con la richiesta e il controllo su appaltatori e subappaltatori dell'iscrizione alla Camera di commercio, la certificazione sulla regolarità contributiva, la dichiarazione relativa agli adempimenti del D.Lgs.81/08 s.m.i., la documentazione relativa agli obblighi dal D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

FASE 3. Cooperazione con gli appaltatori per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinamento degli interventi attraverso lo scambio di informazioni reciproche.

Al fine di consentire la corretta gestione della procedura di coordinamento e cooperazione, l'appaltatore fornisce, oltre alle informazioni suddette, copia del DVR specifico per l'oggetto dell'appalto.

Al fine di non compromettere la validità delle misure di prevenzione e protezione adottate, la Società Appaltatrice non potrà subappaltare i lavori senza preventiva comunicazione ed approvazione del committente, salvo quanto regolamentato dal disciplinare di gara.

FASE 4. Integrazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze preliminare e sottoscrizione del DUVRI.

Terminata la fase preliminare di ricognizione dei pericoli, il Committente integra il DUVRI preliminare, ai fini dell'individuazione delle effettive misure di prevenzione, elaborando un DUVRI definitivo contenente:

- attività svolte dal committente;
- attività svolte dall'appaltatore;
- rischi derivanti dalle interferenze tra le attività;
- misure di prevenzione e protezione stabilite, in cooperazione con l'appaltatore, per l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenza tra le attività appaltate e le attività del Committente, ivi incluse quelle necessarie per la presenza di ulteriori appaltatori o sub-appaltatori.

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

Tabella 1 - Scala delle Probabilità "P"

VALORE	LIVELLO	DEFINIZIONI/CRITERI
4	ALTAMENTE PROBABILE	Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per ilavoratori.
		 Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevati nella stessa Azienda o in Aziende simili o situazioni operative simili. Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore.

3	PROBABILE	 ➤ La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico odiretto. ➤ È noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. ➤ Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderatasorpresa in Agenzia.
	POCO PROBABILE	La mancanza rilevata può provocare un danno solo su concatenazioni sfortunate dieventi.
	INODADILL	Sono noti solo rarissimi episodi giàverificatisi.
2		➤ Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grandesorpresa.
	IMPROBABIL	La mancanza rilevata può provocare un danno per concomitanza di più eventi poco
1	E	probabiliindipendenti. ➤ Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno susciterebbeincredulità.

Tabella 2 - Scala dell'entità del Danno "**D**"

VALORE	LIVELLO	DEFINIZIONI/CRITERI
4	GRAVISSIMO	 Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmenteinvalidanti.
3	GRAVE	 Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invaliditàparziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili parzialmenteinvalidanti.
2	MEDIO	 Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilitàreversibile. Esposizione con effettireversibili.
1	LIEVE	 Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamentereversibile. Esposizione con effetti rapidamentereversibili.

Definiti il danno e la probabilità, il rischio viene automaticamente graduato mediante la seguente formula:

P (PROBABILITÀ) X D (DANNO O MAGNITUDO) = R (RISCHIO)

ed è raffigurabile in un'opportuna rappresentazione grafico-matriciale del tipo indicato nell'esempio sotto riportato, avente in ascisse la gravità del danno atteso ed in ordinate la probabilità del suo verificarsi.

Matrice di Valutazione del Rischio "R"



I rischi maggiori occupano in tale matrice le caselle in alto a destra (danno letale, probabilità elevata), quelli minori le posizioni più vicine all'origine degli assi (danno lieve, probabilità trascurabile), con tutta la serie di posizioni intermedie facilmente individuabili. La valutazione numerica e cromatica indica l'indice di rischio "IR" definibile per la fonte di rischio individuata.

Tabella 3 - Scala dell'entità dell'Indice di Rischio "IR"

VALORE	DEFINIZIONE RISCHIO				
IR > 8	ALTO - Il rischio è alto e richiede un monitoraggio continuo ed un elevato livello di attenzione				
4 < IR > 8	MEDIO - Il rischio è sotto controllo ma richiede attenzione per contenerne e/o ridurne l'entità				
2 < IR < 3	BASSO - Il rischio è sotto controllo ad un livello accettabile, conformemente alle norme di riferimento				
IR = 1	TRASCURABILE - Il rischio è insignificante ora e non è ragionevolmente prevedibile che aumenti in futuro				

7.2 ANALISI DEI RISCHI DA INTERFERENZA

L'analisi dei rischi da potenziali interferenze nelle aree oggetto di appalto prende in considerazione:

SEDI ASL/ATTIVITÀ ASL

- Rischio elettrico
- Rischio meccanico
- Rischio investimento
- Caduta di oggetti dall'alto
- Caduta in piano di persone per ostacoli e/o pavimenti resi scivolosi
- Rischio biologico
- Rischio chimico/cancerogeno
- Rischio incendio
- Rischio radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
- Rischi strutturali/ luoghi dilavoro
- Rischi trasversali /organizzativi e presenza concomitante di persone estranee ai lavori

Le attività dell'appaltatore possono interferire in diversa modalità e misura, con le molteplici attività svolte nei presidi aziendali da coloro che vi operano a vario titolo, tra cui:

ALTRE IMPRESE APPALTATRICI E SUB-APPALTATRICI

- Imprese appaltatrici di servizi
- Imprese appaltatrici di lavori o interventi specifici di manutenzione
- Trasporto, carico e scarico
- Altri (es. visitatori, ecc)

7.3 INTERFERENZE TRA LE ATTIVITÀ E MISURE DI GESTIONE

Rischio Interferenza	Cause/effetti	Misure di prevenzione e protezione adottate dalla ASL	Rischio (PxD)	Misure di prevenzione e protezione da adottare (a carico dell'appaltatore)
Rischio elettrico	Uso improprio di impianti elettrici, sovraccarichi e cortocircuiti Elettrocuzioni Incendio Blackout Scariche atmosferiche	Gli impianti sono realizzati e mantenuti in conformità alle norme CEI e n e l rispetto del D.M. 37/08 s.m.i. Sono dotati di impianti di protezione. Sono sottoposti a verifiche periodiche.	Basso	Si dispone l'utilizzo delle attrezzature/apparecchiature messe a disposizione e rispondenti alle vigenti norme tecniche e di certificazione, nochè sottoposte a verifiche e manutenzione periodiche. Si dispone il corretto uso degli impianti elettrici della ASL e il divieto di manomissione o manutenzione di iniziativa. È vietato l'utilizzo di attrezzature e apparecchiature personali o non autorizzate e non rispondenti alle norme vigenti di certificazione. È necessario segnalare immediatamente ogni guasto o disfunzione ai referenti aziendali.

Rischio	• Uso di	Macchine rispondenti alle		Si prescrive il corretto uso degli
meccanico e		norme di sicurezza con		impianti elevatori/ascensori.
attrezzature	in movimento	marcatura CE.		Si dispone l'utilizzo di
	• Blocco	Manutenzione periodica,		apparecchiature/macchine/attrezzat
	imprevisto di	formazione e addestramento,		ure di lavoro rispondenti alle
	ascensori e	ove previsto, degli operatori	Basso	vigenti norme e sottoposte a
	montacarichi	all'utilizzo.		verifiche e manutenzioni
		Procedura di emergenza per		periodiche.
		sblocco		Fornire al personale adeguate
		ascensori/montacarichi.		informazione, formazione e, se
				previsto, l'addestramento.
Investimentodi	Investimento da	Rispetto di procedure di		Data la complessità delle attività
persone da		sicurezza e comportamentali.		nei servizi di emergenza urgenza e
materiale o	ezzature	1		la presenza contestuale di utenti e
attrezzature	• accumulo			pazienti, nochè di lavoratori, si
	materiali e/o			dispone il rispetto di particolari
	attrezzature			regole comportamentali, con
	• parti			particolare riferimento al divieto di
	meccaniche			accumulare materiali, macchine,
	pericolose			attrezzature o ostacoli di qualsiasi
	accessibili			natura lungo le vie di passaggio e
	 proiezione di 			di fuga.
	materiale		Medio	Si dispone di utilizzate le
	materiale			attrezzature sicure e a norma di
				legge messe a disposizione.
				La ditta dovrà seguire specifiche
				istruzioni operative, al fine di
				garantire il corretto utilizzo e
				funzionamento di macchine e
				attrezzature, nonché le istruzioni
				per la segnalazione di eventuali
				anomalie o guasti delle
				apparecchiature.

Investimento di	Utilizzo dei	Utilizzo di idonei mezzi di		Quando si entra con i mezzi
persone da	mezzi ditrasporto	traspèorto rispondenti alle		all'interno delle aree di pertineza
automezzi e		vigenti normative, sottoposti		della ASL, si dispone di procedere
mezzi di		a regolare manutenzione,		a bassa velocità, di rispettare la
trasporto		utilizzato da personale	Basso	segnaletica orizzontale e verticale
		adeguatamente istruito.		e qualsisi altra indicazione sulla
		Regolamteazione della		viabilità interna.
		viabilità interna.		
Caduta di oggetti	• Errato	Utilizzo di idonee		Si dispone il corretto
dall'alto	posizionamento di	scaffalature ancorate a punti		posizionamento di materiale su
	confezioni su	fissi.		ripiani, mobili o scaffali. Non
	scaffali, mobili,	Regolamentazione per		creare esubero di materiale
	contenitori	stoccaggio,		depositato ad altezze non
		immagazzinaggio,		facilmente raggiungibili con le
		archiviazione.		mani e che possa cadere addosso
		Segnalzione delle vie di	Basso	alle persone.
		transito interne.		Seguire gli idonei percorsi di
				transito interno durante la
				movimentazione (esempio
				spostamento dei carrelli per
				materiale sanitario o di pazienti) e
				dei luoghi di posizionamento e/o
				stoccaggio del materiale.

Caduta in piano	• Sversamento	Pavimenti antiscivolo.		Si dispone l'eliminazione degli
per ostacoli e/o	accidentale	Pavimenti e percorsi		ostacoli lungo i percorsi d'esodo
pavimenti resi	• Ostacoli	sgombri da ostacoli.		ed i corridoi e davanti alle porte.
scivolosi				Si dispone il corretto utilizzo di
				prodotti liquidi (miscele o
				sotanze, disinfettanti, ecc.) senza
				sconfinare in usi improri.
				Nel caso di sversamento di
				liquidi sul pavimento, siano essi
				prodoti chimici o liquidi biologici
				o acqua, provvedere
			Medio	nell'imediatezza ad apporre
				segnaletica mobile di sicurezza
				ed adottare specifiche procedure
				di emergenza, al fine di evitare
				cadute in piano a seguito di
				scivolamento o rischi di altra
				natura, come i rischi chimico e
				biologico. In questi ultimi due
				casi ricorrere all'uso di appositi
				Kit di emergenza per bonificare
				le aree.

Rischi chimici	• Utilizzo di		Si dispone il corretto utilizzo di
	sostanze/miscele		prodotti liquidi (miscele o
			sotanze, disinfettanti, ecc.), senza
			sconfinare in usi improri.
			È vietato utilizzare flaconi non
			etichettati o versare miscele
			chimiche (compresi i
			disinfettanti) in recipienti non
			identificati.
			È vietato introdurre negli
			ambienti di lavoro prodoti
		Medio	chimici estranei alle attività
			peculiari dei reparti in cui si
			andrà a d operare.
			Nel caso di sversamento di
			prodotti chimici pericolosi sul
			pavimento, delimitare l'area con
			idonea segnaletica e provvedere
			all'applicazione di specifiche
			procedure di decontaminazione
			mediante Kit di emergenza e
			utilizzazndo specifici DPI.

Caduta di	Utilizzo di	Utilizzo di scale adeguate e		Divieto di eseguire lavorazioni che
persone dall'alto	scale inadeguate o	idoneamente certificate per		espongono l'operatore al rischio d
	mezziimpropri	particolari manutenzioni.		caduta dall'alto (H>2metri).
	• Concomitanza	Utilizzo di scale con		Divieto di utilizzo di scale, se non
	di personale di	massimo due gradini per		espressamente previsto dal
	diverse imprese	prelevare prodotti o		contratto di appalto per le
	1	materiale scaffalati.		specifiche attività a cui esso fa
		Le lavorazioni che		riferimento.
		espongono l'operatore al		
		rischio di caduta dall'alto		
		(H>2metri) riguardano		
		esclusivamente eventuali	Trascur	
		manutenzioni edili o	abile	
		manutenzioni straordinarie		
		di altra natura (esempio		
		manutenzione delle piante		
		nelle aree esterne) eseguite		
		per conto della Asl da ditete	di	
		manutenzione. Queste		
		specifiche, quando sussitono,		
		vengono gestite senza		
		sovrapposizioni con altre		
		attività.		

Rischio biologico	Contatto con	Sono applicate procedure di		Adeguarsi alle specifiche regole
	materiale	sicurezza.		per l'accesso ed alle misure di
	potenzialmente	Vengono seguite precauzioni		igiene in essere presso i reparti in
	infetto	previste dalle		cui si andrà ad operare.
	Accesso ad	raccomandazioni universali		In caso di infortunio e contatto
	areea rischio di	per l'igiene delle mani e		con materiale potenzialmente
	contaminazione	respiratoria e/o misure di		infetto, applicare la procedura di
	con pazienti infetti	isolamento.		post-esposizione, in particolare: -
	(es.TBC)	Viene adotatta la procedura		rispettare opportune regole di
	• Punturecon	per la gestione		segnalazione di infortunio sul
	aghi etaglienti	dell'infrotunio biologico.		lavoro;
	infetti	Utilizzo di idoneiDPI.		- comunicare l'accaduto al
		Uso di appositi contenitori		refrente ASL del reparto;
		per rifiuti biologici e		- prevedere idonee procedere per
		taglienti.	Medio	soccorrere il lavoratore, per
		Formazione del personale.		mettere in atto la profilassi post-
				esposizione ed indirizzarlo verso
				l'eventuale follow-up;
				- informare il proprio medico
				competente.
				Elaborare un proprio DVR sul
				rischio specifico.
				Fornire e far utilizzare DPI idonei
				(certificati) ed adeguati al rischio.
				Provvedere a
				informazione/formazione del
				personale.
				Sottoporre i lavoratori a
				sorveglianza sanitaria.

Rischio chimico	Impiego di	Gestione del rischio.		Non introdurre sostanze o miscele
	sostanze chimiche	DPC e DPI.		(sostanze chimiche o
	pericolose	Procedura di sicurezza e di		cancerogene, farmaci,
	• Sversamenti	emergenza.		parafarmaci, disinfettanti, ecc.)
	spandimenti	Utilizzo di DPI.		diverse da quelle previste per le
	accidentali	Formazione del personale.		attività appaltate.
				L'impiego di altri prodotti dovrà
				essere preventivamente
				autorizzato.
				Le sostanze/miscele impiegate, se
				pericolose, dovranno essere
				corredate dalle schede dati di
				sicurezza.
			Medio	Per sostanze/miscele non
			Medio	pericolose dovrà essere presente
				una scheda informativa.
				Si dovrà a avere a disposizione il
				DVR specifico che preveda DPC
				e DPI da fornire al personale.
				Adottare specifiche procedure
				d'emergenza.
				Provvedere alla
				Informazione/Formazione del
				personale.
				Se necessario, in base alla VDR,
				sottoporre il personale a
				sorveglianza sanitaria.

Altri rischi	Impiego di gas	Procedure di sicurezza e di		Rispettare le procedure di
chimici-	anestetici/medicali	emergenza.		sicurezza e di emergenza e le
Cancerogeni/	• Impiego,	Utilizzo di DPC e DPI.		regole comportamentali.
Mutageni	preparazionee, somministrazione, trasporto, stoccaggio e smaltimento sostanze chimiche/cancerog ene (prodotti a base di formaldeide per fissazione; chemioterapici).		Medio	Adottare specifiche procedure d'emergenza. Provvedere alla Informazione/Formazione del personale. Se necessario, in base alla VDR, sottoporre il personale a sorveglianza sanitaria.
Rischio incendio ed emergenza	 Inalazione Fuga di gas Deposito diinfiammabili Impiego di sostanze infiammabili/esplo denti Impianti arischio specifico 	Presenza di CPI della ASL. Presenza di mezzi di estinzione di primo intervento (estintori, manichette, coperte antifiamma). Presenza di squadre di emergenza. Presenza di Piano di emergenza e evacuazione aziendale, vie di fuga/uscite di emergenza, compartimentazioni.	Alto	Si dispone il divieto di fumo e di utilizzo di fiamme libere. In caso di emergenza rispettare le procedure di emergenza previste dal Piano di Emergenza e Evacuazione aziendale e seguire le indicazioni d parte di specifiche figure aziendali. Informare e formare il personale.

Rischio da	Accesso in aree	Il rischio da radiazioni è		Si dispone il rispetto della
radiazioni	a rischiodi	presente inlocali ad accesso		segnaletica e il divieto di acceso a
ionizzanti e non	radiazioni	controllato e adeguatamente		zone di lavoro con esposizione a
ionizzanti		segnalati.		radiazioni per le quali non si è
		È gestito mediante DPC e		autorizzati.
		DPI.		Per l'uso di radiazioni nelle
		La VDR, la sorveglianza		attività in appalto si
		fisica e le verifiche di		raccomamnda:
		attrezzature e DPI sono ad		- di attenersi alla
		opera dell'Esperto di		regolamentazione sulla
		Radioprotezione nominato dal		radioprotezione e sull'uso di
		datore di lavoro committente.		apparecchiature che emettono
				CEM/ROA/Laser;
				- di non manomettere o riparare
				di iniziativa le apparecchiature
				e di utilizzarle conformemente
			Medio	alla regolamentazione;
				- di eseguire la valutazione dei
				rischi specifici per il proprio
				personale;
				- di evitare la contestuale
				esposizione di altri lavoratori e
				di proteggere i terzi;
				- di informare, formare,
				addestrare il personale;
				- se necessario, in base
				all'esposizione ai rischi,
				sottoporre a sorveglianza
				sanitaria i lavoratori (tramite il
				medico autorizzato per gli
				esposti a radiazioni ionizzanti);
				- di esigere l'uso di specifiche
				misure collettive e individuali.

Rischi strutturali/	• Altezze,	Le strutture della ASL sono		Si dispone la cura degli ambienti
Luoghi di Lavoro	numero di porte e	realizzate e mantenute in		e dei luoghi di lavoro messi a
	uscite di	conformità alle specifiche		disposizione dell'appaltatore.
	emergenza, luci di	norme di riferimento.		Le aree di lavoro devono essere
	emergenza			lasciate sgombre da materiale
	inadeguate.			vario e rifiuti.
	• Luoghi			
	dilavoro			
	sotterranei e			
	semisotterranei		Basso	
	Caratteristiched			
	ei parapetti			
	Caratteristiche			
	delle scalefisse			
	Caratteristiche			
	della			
	pavimentazione			
	• Vie di			
	circolazione.			

Rischi	Sovrapposizion	Adozione di protocolli e		Data la complessità delle attività
trasversali,	e delle attività	procedure.		di pronto soccorso, caratterizzate
organizzativi,		Organizzazione del lavoro		prettamente da situazioni di
	dell'appaltatore	evitando concomitanze ove		-
presenza	con quelle del			emergenza-urgenza, si dispone il
	committente o di	possibile.		continuo coordinamento e la
persone estranee				costante cooperazione con il
alle lavorazioni	• Personale ASL,			personale ASL, atti a evitare i
	pazienti, visitatori,			rischi connessi alle interferenze
	personale di altre			tra le svariate attività e la
	imprese.			simultanea presenza di lavoratori
				della Asl e dell'aggiudicataria, di
				accessi da parte del personale
				ARES 118 e di eventuali altre
				ditte, nonchè dei familiari dei
				pazienti
			Medio	Cooperare per la tutela del
				proprio personale e del personale
				ASL.
				Si dispone di seguire specifiche
				procedure di coordinamento per
				evitare i rischi interferenti
				(informazione reciproca e
				costante sulle attività
				concomitanti/interferenti e sui
				rischi; riunioni di
				coordinamento; verifiche
				congiunte sulla base del DUVRI).
				Impiegare personale idoneamente
				informato ed istruito, vigilando
				sul rispetto delle procedure
				concordate.
				concordate.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- 1. La ditta dovrà garantire l'informazione, la formazione e l'addestramento del personale impiegato neiservizi, con riferimento alla formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro e a quella specifica sui rischi della mansione (art. 37 D.Lgs. 81/08), alle attrezzature di lavoro (artt. 37 e 73 D.Lgs. 81/08) e all'antincendio, l'emergenza e l'evacuazione (rif.D.Lgs. 81/08 e DM 02/09/2021). Dovranno essere prodotte le relative attestazioni.
- 2. Il personale dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica. Dovrà, quindi, essere in possesso di giudizio di idoneità alla mansione prima di essere adibito al servizio.
- Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto, il personale occupato dall'impresa
 appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di
 fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
- 4. L'appaltatore dovrà disporre che il proprio personale durante i turni lavorativi:
 - Rispetti gli obblighi di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 81/08;
 - Lavori nel rispetto delle misure di protezione collettiva presenti;
 - utilizzi sempre e correttamente i DPI;
 - rispetti le norme di sicurezza, le regole ecomportamentali, le procedure e i protocolli aziendali;
 - rispetti le norme di igiene generali e specifiche, compreso il lavaggio delle mani;
 - segnali eventuali anomalie o deficienze di mezzi, DPI, attrezzature;
 - non esca in divisa né indossando gli indumenti protettivi dall'ambito della struttura sanitaria.

Restano fermi tutti gli ulteriori obblighi a carico dell'appaltatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, il presente documento non sostituisce la valutazione dei rischi specifici cui sono esposti i dipendenti dell'aggiudicataria ma vale solo per quelli derivanti da potenziali inteferenze.

7.4 DISPOSIZIONI PER L'APPALTATORE AI FINI DELLA GESTIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

INDICAZIONI PER LE AREE D'INTERESSE

Per eliminare o ridurre i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse ditte esterne si dovrà

- 1) se necessario delimitare o segnalare aree di lavoro specifiche in cui si svolgono attività particolari o straordinarie;
- ove possibile, programmare la realizzazione delle fasi di lavoro in tempi differenti rispetto agli orari ASL o concordare le tempistiche e le modalità operative con i referenti/preposti aziendali, onde evitare i rischi da interferenze con altre attività e/o altre ditte appaltatrici;
- 3) provvedere ad informare la committenza, durante i lavori, sui rischi interferenziali che potrebbero sorgere ulteriormente;

- 4) informare tutti gli addetti ai lavori dell'appaltatrice sulle varie tipologie di attività che si svolgono contemporaneamente e che potrebbero creare problemi, fornendo loro le norme di comportamento;
- 5) svolgere le proprie attività in sicurezza, senza arrecare danni a persone o a cose;
- 6) accedere alle aree aziendali seguendo scrupolosamente le indicazioni comunicategli dalla committenza e dai vari referenti/preposti aziendali, onde evitare eventuali interferenze con percorsi pedonali e/o dedicati alle emergenze interne;
- 7) per situazioni di allarme e/o di emergenza il personale della ditta dovrà seguire leistruzioni del personale in servizio presso l'Azienda committente.

INDICAZIONI PERL'ADIBIZIONE DEL PERSONALE AI LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO

- A. Adibire, per l'esecuzione dei lavori, esclusivamente personale formato in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai rischi specifici propri dell'attività svolta dall'appaltatore e ai rischi dovuti allo svolgimento della stessa nell'ambito di quest'Azienda.
- B. Adibire personale in condizioni di assoluta idoneità psicofisica.
- C. Garantire che le attività siano eseguite con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni e conformemente a tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
- D. Rispettare tutte le indicazioni impartite dai referenti dell'azienda committente.
- E. Comunicare ai riferenti dell'azienda committente qualsiasi problema si presenti durante lo svolgimento dell'attività.
- F. Rispettare le indicazioni ed i divieti evidenziati da apposita segnaletica.
- G. Garantire, anche in corso d'opera, qualora necessario, scambi d'informazione con la committenza, proponendo, ove necessario e per quanto di competenza, ulteriori norme comportamentali di sicurezza e misure di prevenzione, anche al fine di eliminare i rischi dovuti ad eventuali interferenze sopraggiunte.
- H. Segnalare ai propri operatori di non interferire con le attività svolte dalle altre imprese appaltatrici, eventualmente presenti, salvo sovrapposizioni concordate, autorizzate ed opportunamente gestite.
- I. Impartire ai lavoratori le istruzioni necessarie in caso di emergenza.
- J. Attenersi alle osservazioni e alle prescrizioni impartite, in alternativa, indicare tempestivamente, per iscritto, ai referenti aziendali le motivazioni per la mancata ottemperanza.
- K. Segnalare tempestivamente ai referenti aziendali qualsiasi infortunio occorso al proprio personale, danneggiamento a beni della committenza, atti di indisciplina o qualsiasi situazione di pericolo di cui si viene a conoscenza.

INDICAZIONI PER I LAVORATORI

• Identificarsi tramite il o tesserino di riconoscimento che riporti il nome della ditta, la foto, il nome e la qualifica del lavoratore, ciò al fine di agevolare il riconoscimento da parte dei dirigenti e dei preposti dell'ente committente.

- Osservare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, tutte le prescrizioni relative allemisure di tutela e l'adozione delle cautele prevenzionistiche per i rischi specifici e propridell'attività.
- Attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche ed in particolare ai divieti contenuti nei cartelliindicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici.
- Non trattenersi negli ambienti di lavoro al dì fuori dell'orario stabilito.
- Usare i dispositivi di protezione individuale.
- Lasciare la zona interessata sgombra e libera da macchinari e rifiuti;
- Impiegare macchine, attrezzature ed utensili rispondenti alle vigenti normative di legge e tener cura delle stesse.
- Segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o delle attrezzature o l'esistenza di condizioni di pericolo.

È fatto assoluto divieto di:

- accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate all'attività;
- usare utensili elettrici portatili alimentati a tensioni superiori di quelle indicate dall'articolo stesso;
- introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive;
- rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installate su impianti, macchine o attrezzature;
- compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e chepossono copromettere la sicurezza o la salute di altre persone;
- fumare in tutti gli spazi adibiti ad attività sanitaria e non;
- assumere alcool, in qualsiasi quantità, nonché sostanze stupefacenti durante l'orario di lavoro;
- gettare mozziconi di sigarette o materiale infiammabile in prossimità dell'area della committenza;
- ingombrare passaggi, corridoi ed uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
- utilizzare locali, in cui sono istallati quadri elettrici e generatori di calore, salvo diverse indicazioni e autorizzazioni dell'azienda committente.

INFORTUNI SUL LAVORO

- > deve essere sempre presente almeno un addetto al primo soccorso della ditta, opportunamente formato;
- > i dipendenti della ditta appaltatrice devono comunicare al proprio datore di lavoro qualsiasi infortunio sul lavoro anche di lieve entità;
- > qualsiasi infortunio, avvenuto durante il lavoro oggetto dell'appalto, deve essere comunicato immediatamente al Servizio Prevenzione e Protezione della ASL.

RIFIUTI E SCARTI DI LAVORAZIONE COMBUSTIBILI

Non devono essere depositati, neppure in via temporanea, lungo le vie di esodo (corridoi, scale,disimpegni) o dove possano entrare in contatto con sorgenti di ignizione.

Non devono essere lasciati incustoditi o al di fuori delle collocazioni e dei contenitori indicati dalla committenza.

MANTENIMENTO DELLE MISURE ANTINCENDIO

- 1) Al termine dell'orario di lavoro vanno effettuati specifici controlli affinché iluoghi di lavorosiano lasciatiincondizioni di sicurezza.
- 2) Controllare che tutte le porte resistential fuoco siano chiuse, qualora ciò sia previsto.
- 3) Controllare che tutti i materiali infiammabilisiano stati correttamente depositati in luoghi sicuri o comunque in sicurezza.
- 4) Segnalare ogni situazione di potenzialepericolo.

RISPETTO DELL'UTENZA


Le aziende sanitarie rappresentano il luogo per eccellenza dove coloro che sono ricoverati/assistiti necessitano di ogniforma di rispetto.

La ditta terza e il suo personale dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito aipazienti, all'organizzazione ed alle attività svolte all'interno gli ambienti sanitari durante l'espletamento delservizio.

DIVIETO DIFUMO

Ai sensi della Normativa Vigente (L.3/2003 e L. 311/2004 sul divieto di fumo) che disciplina il divieto di fumo all'interno dei locali pubblici:

È SEVERAMENTE VIETATO FUMAREIN TUTTE LE AREE DELL'AMMINISTRAZIONE



SEGNALETICA DISICUREZZA

La segnaletica di sicurezza è di norma installata in conformità alle disposizioni del Titolo V e dell'allegato XXIV del D.Lgs. 81/2008. Essa ha lo scopo di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l'attenzione su oggetti e situazioni che possono provocare determinati pericoli, ed in particolare:

- vietarecomportamentipericolosi;
- avvertire la presenza di un rischio o di un pericolo per le personeesposte;
- fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza e ai mezzi di soccorso o disalvataggio;
- prescrivere comportamenti sicuri ai fini dellasicurezza.

Tabella indicazioni delle segnalazioni per le quali è previsto l'uso di un colore di sicurezza.

Colore	Significato o scopo	Indicazioni e precisazioni		
Rosso	Segnali di divieto	Atteggiamenti pericolosi		
	Pericolo - allarme	Alt; arresto; dispositivi di interruzione d'emergenza; sgombero		
	Materiali e attrezzature antincendio	Identificazione e ubicazione		
Giallo o Giallo-arancio	Segnali di avvertimento	Attenzione; cautela; verifica		
Azzurro	Segnali di prescrizione	Comportamento o azione specifica - obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale		
Verde	Segnali di salvataggio o di soccorso	Porte; uscite; percorsi; materiali; postazioni; locali		
	Situazione di sicurezza	Ritorno alla normalità		

DISPOSITIVI DI PROTEZIOEN INDIVIDUALE (DPI)

Come indicato all'art. 74 del D.Lgs. 81/08 per Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) si intende "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425".

Per alcune attività è previsto l'impiego obbligatorio dei DPI in quanto questi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure igienico-sanitarie, tecnico-organizzative, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 81/08, i DPI devono essere conformi alla normativa vigente(norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425),inoltre:

- a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

Tutti gli operatori delle imprese esterne dovranno fare uso dei DPI, in base ai rischi della mansione, anche in virtù dei rischi interferenti con le attività proprie della ASL di Frosinone.

Sarà cura dell'impresa appaltatrice vigilare sull'effettivo utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori.

8. COSTI DELLA SICUREZZA

Rif. Articolo 26 D.Lgs. 81/08

A seguito dell'analisi delle attività descritte nella documentazione di gara il costo per la sicurezza delpresenteCapitolatoda rischi diinterferenza èpariazero.

9. CONCLUSIONI

Il Servizio Prevenzione e Protezione aziendale è a disposizione per eventuali problematiche tecniche e informazioni.

L'impresa aggiudicataria dovrà fornire le informazioni di cui all'allegato 1 e dovrà preneder visione dell'allegato 2.

Allegato 1- INFORMAZIONI DA ACQUISIRE NECESSARIAMENTE DALLA DITTA AGGIUDICATARIA

Ragione Sociale			
Sede Legale in			
TelE-mail	I	PEC	
P.IVA	C.F		
Iscrizione C.C.I.A.A.		sizione INAIL	
Datore di Lavoro		Tel	
RSPP		Tel	
Medico Competente			
Rappresentante/i dei Lavorator	i o dichiarazione di ade	esione all'Organismo Ter	ritoriale Specifico
Numero di lavoratori che svolg	eranno l'attività presso	l'Azienda appaltante	
Nominativi dei lavoratori			
Preposto art. 26 co. 8-bis D.Lgs	s. 81/08		Tel

ddetti antincend	io ed emergenza
inortare sinteti	camente le attività effettive che saranno eseguite presso il committente e le modalità
erative. Inoltr	e, <u>produrre il DVR</u> aziendale relativo ai rischi della commessa
ttrezzature di l	avoro impiegate (se non fornite dal committente)

 ${\it N.B. specificare\ modello,\ marca,\ n.\ matricola\ o\ serial\ number,\ data\ dell'ultima\ verifica.}$

Rischi	specifici legati allo svolgimento dell'attività della Ditta (si può produrre allegato)
DPI in	dotazione ai lavoratori nello svolgimento delle attività
	La Ditta appaltatrice dichiara che il personale che verrà impiegato per lo svolgimentodell'appalto è idoneo alla mansione secondo ai sensi dall'art. 41 comma 6 del D.Lgs. 81/08 Si □ No □
	La Ditta appaltatrice dichiara che il personale è stato idoneamente informato e formato sui rischi specifici della propria attività lavorativa (ai sensi del capo III sez.IV art 36-37 del D.Lgs 81/2008) Si □No □
	L'Impresa aggiudicataria si impegna ad informare e a formare i lavoratori impegnatinell'esecuzione dell'appalto:
	- sui rischi esistenti negli ambienti di lavoro del Committente e delle relative misure di prevenzione e protezione adottate (descritti nel DUVRI);
	- sui rischi da interferenze e le relative misure preventive e protettive adottate per il loro abbattimento o
	riduzione, individuati nel DUVRI; - sulle norme generali da osservare all'interno del luoghi di lavoro del Committente.
	- sune norme general da osservare an interno dei tuogni di favoro dei Committente.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 si specifica che:

- l'espletamento del contratto d'appalto e/o fornitura di servizi dovrà essere svolto sotto la direzione e sorveglianza delle ditta aggiudicataria, sollevando la ASL da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone ed a cose (sia di propria proprietà che di terzi) che possono verificarsi durante il periodo previsto dal contratto stesso;
- il personale che svolge l'attività presso gli ambienti della Azienda deve essere riconoscibile mediante apposita **tessera di riconoscimento** (ai sensi del capo III sez.I art 26 comma 8 del D.Lgs 81/2008), corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Inoltre:

- 1) L'espletamento delle attività da parte dell'impresa appaltatrice, richiede l'utilizzo di personale abilitato a svolgere l'attività in conformità alla normativa vigente.
- 2) L'impresa appaltatrice e/o il prestatore d'opera, incaricato per l'esecuzione dell'attività e/o dei lavori, preliminarmente, garantisce che tutti i lavoratori impegnati nelle attività, siano a conoscenza dei rischi (comprese quelli da interferenze), delle misure di prevenzione e protezione che dovranno essere adottate, nonché delle procedure di emergenza, regolamenti e norme di sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 3) L'impresa appaltatrice e/o il prestatore d'opera è responsabile dei rischi specifici propri (soggetti al proprio controllo) dell'attività dell'impresa.
- 4) L'impresa appaltatrice e/o il prestatore d'opera partecipa ad una riunione di inizio attività, con il committente, per poter predisporre, preliminarmente all'inizio dei lavori, le misure di sicurezza di propria competenza e, se ne ricorrerà la necessità, le adeguerà nel tempo.
- 5) I Preposti delle imprese esecutrici sono tenuti a:
 - a) attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal committente per promuovere la cooperazione e il coordinamento;
 - b) divulgare il DUVRI al proprio personale;
 - c) vigilare sulla sovrapposizione di attività sviluppate dall'impresa stessa;
 - d) curare la cooperazione con le altre imprese e lavoratori autonomi presenti sull'area di lavoro;
 - e) comunicare alla committente eventuali ed ulteriori variazioni che potrebbero causare interferenze.

Allegato 2 - DVR Nuovo Coronavirus SARS CoV-2







Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI E IN PARTICOLARE DI ESPOSIZIONE AL NUOVO CORONAVIRUS(SARS CoV-2)

redatto ai sensi degli artt. 18, 26 e Titolo X "Esposizione ad agenti biologici" D.Lgs.81/08 e s.m.i.





COMMITTENTE

ASL DI FROSINONE

Via Armando Fabi snc 03100 Frosinone

L'Azienda Appaltatrice dichiara completa ed esauriente l'informativa ricevuta, sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza agli stessi inerenti, e di aver assunto, con piena cognizione delle conseguenti responsabilità, tutti gli impegni contenuti nel presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), di cui conferma espressamente, con la sottoscrizione, la completa osservanza.

Dott. Angelo Aliquò	Committente - Datore di Lavoro, Direttore generale ASL di Frosinone Firma	
Dott.ssa Manola Bauco	Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione dell'azienda committente Firma	

Rif. edizione nr. 01 – SPP ASL Frosinone





Sommario

	1.	RELAZIONE INTRODUTTIVA	4
	PREI	MESSA	4
	1.	RIFERIMENTI NORMATIVI	5
	1.2 L	L'ESPOSIZIONE OCCUPAZIONALE AL RISCHIO BIOLOGICO NEL SETTORE SANITARIO	5
	1.3E	SPOSIZIONE OCCUPAZIONALE AL CORONAVIRUS SARS-CoV2	8
	1.4 [DEFINIZIONE DELLA CLASSE DI PERICOLOSITÀDEL NUOVO CORONAVIRUS SARS COV-2	13
2.	V	ALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI	14
	2.1 (CONSIDERAZIONI GENERALI	14
	2.2	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	14
	2.3	EMISSIONE E DIFFUSIONE DEL PIANO	14
	2.4	METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI	15
		ALUTAZIONE SPECIFICA DEL RISCHIO BIOLOGICO DA ESPOSIZIONE AL CORONAVIRUS SARS CO I LAVORATORI DELLA DITTA APPALTATRICE	
		MISURE GENERALI DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI	
		ISURE SPECIFICHE DI GESTIONE INTERFERENZE	
	4.1	INFORMAZIONE AI LAVORATORI SULLE INTERFERENZE	23
	4.2	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	23
	4.	2.1. DPI PER LA PROTEZIONE DA INFEZIONE DA SARS-COV-2	24
	5	CONCLUSIONI	24





1. RELAZIONE INTRODUTTIVA

PREMESSA

Il presente documento trattasi di un allegato del documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) redatto per le ditte chew svolgono la propria attività in regime di appalto con la ASL di Frosinone.

Il presente allegato si è soffermato solo sull'esposizione occupazionale all'agente biologico Coronavirus SARS-COV-2 in quanto è stato classificato nella classe di rischio 3 e all'interno delle strutture sanitarie dell'ASL DI FROSINONE non sono stati evidenziati altri microrganismi di classe superiore (4) a cui il personale della ditta esterna può essere esposto accidentalmente.

Pertanto, si ritengono sufficienti le misure di prevenzione, tecnico-organizzative e di protezione messe in atto per fronteggiare l'esposizione al Coronavirus.

Il presente documento si ritiene quindi emesso dopo che il datore di lavoro della ditta appaltatrice e tutti i lavoratori coinvolti ne hanno preso visione e firmato l'originale per accettazione.

L'originale del presente allegato insieme al DUVRI è archiviato presso la sede della U.O.S. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA USL DI FROSINONE e copia di esso verrà fornito all' azienda appaltatrice.

È obbligo esclusivo della ditta appaltatrice informare e formare idoneamente i propri lavoratori sulle informazioni contenute nel presente documento, con particolare riguardo a:

- al rischio di esposizione al nuovo coronavirus SARS COV-2 derivante dalla interconnessione delle attività sanitarie-assistenziali svolte dalla ASL di Frosinone.
- •misure di prevenzione e protezione stabilite per evitare e/o limitare il rischio di esposizione accidentale al nuovo coronavirus SARS COV-2;
- •le raccomandazioni di carattere generale per la gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (vedi allegato nr. A) da rispettare all'interno delle aree di lavoro della Committente.





Il Datore di lavoro della ditta appaltatriceaccettando il presente documento dimostra di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione stabilite per evitare e/o limitare il rischio di esposizione accidentale al nuovo coronavirus SARS COV-2.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

La valutazione si sofferma sulle diverse misure di prevenzione che devono essere adottate dal personale esterno che svolge le attività lavorative nelle strutture sanitarie ospedaliere e distrettualiafferenti a questa azienda sanitaria.

Nella redazione del presente documento è stata considerata tutta la legislazione vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché le circolari, note e decreti leggi pubblicati da vari enti al fine della gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

1.2 L'ESPOSIZIONE OCCUPAZIONALE AL RISCHIO BIOLOGICO NEL SETTORE SANITARIO

L'esposizione occupazionale al rischio biologico è un evento grave e frequente che riguarda numerosi lavoratori del settore sanitario e conseguentemente tutti coloro che svolgono la propria attività lavorativa all'interno della struttura sanitaria.

La tutela dei lavoratori nei confronti del rischio biologico è disciplinata, a livello Europeo, dalla Direttiva Europea 2000/54/CE recepita in Italia dal Titolo X e dal Titolo X-Bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 e s.m.i., n.81 . L'articolo 267 definisce come agente biologico "qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni". Pertanto per agente biologico si fa riferimento a qualsiasi microrganismo (batteri, virus, miceti, parassiti ecc...) in grado di determinare l'insorgenza di un'infezione o malattia nell'uomo.

Il Rischio biologico è definito come la probabilità che il lavoratore vada incontro ad un'alterazione del proprio stato di salute per l'insorgenza di una patologia di tipo infettivo, allergico o tossico, a causa di un'attività lavorativa che comporti l'esposizione ad agenti biologici.

A quanto già previsto dal Legislatore, la consuetudine e la pratica della valutazione del rischio biologico suggeriscono di aggiungere, quali agenti di rischio infettivo o allergico, le proteine, le tossine, i derivati cellulari e le spore, nonché gli organismi pluricellulari endo o ectoparassiti dell'uomo.

I microrganismi si ritrovano in ogni contesto e molti di essi sono utili o addirittura necessari per la vita degli organismi superiori. L'uomo può, pertanto, subire svariati effetti nocivi da molteplici agenti di origine biologica nel contesto lavorativo nonché nelle attività di vita quotidiana.

Come per gli altri rischi, il rischio biologico viene suddiviso in:





- <u>Rischio generico</u> che è presente nella quasi totalità degli ambienti di lavoro per la presenza ubiquitaria di microrganismi non pericolosi. Questo rischio è controllabile con l'adozione delle comuni norme igieniche.
- Rischio specifico che è presente in quegli ambienti di lavoro in cui, per la particolarità delle attività svolte, è riconducibile la presenza, sia intenzionale che eventuale, di microrganismi pericolosi per la salute e il possibile contatto con essi.

Il Titolo X del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e del successivo Decreto Legislativo del 3 agosto 2009 n.106 distingue espressamente l'uso deliberato dall'esposizione potenziale o occasionale ma non intenzionale, ad agenti biologici.

Nel primo caso gli agenti biologici vengono deliberatamente introdotti nel ciclo lavorativo per essere trattati, manipolati, trasformati o vengono sfruttate le proprietà biologiche dell'agente stesso a qualsiasi titolo. L'agente biologico costituisce la materia prima, il substrato, il catalizzatore, il reagente o il prodotto della lavorazione.

Nelle attività con esposizione potenziale invece, la presenza dell'agente biologico è occasionale e costituisce un fenomeno indesiderato. Queste attività sono elencate nell'allegato XLIV del D. Lgs. 81/2008 che cita espressamente le "attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem".

In modo specifico per le strutture sanitarie, il Decreto 81/2008, all'articolo 274, prescrive che il Datore di Lavoro presti particolare attenzione alla presenza di agenti biologici pericolosi per la salute umana, nell'organismo dei pazienti e nei relativi campioni e residui e al rischio per i lavoratori che tali agenti biologici comportano in relazione all'attività svolta.

A differenza di altri agenti di rischio, per gli agenti biologici non esistono relazioni dose-effetto e che, anche per questa ragione, le patologie di origine infettiva insorte sul luogo di lavoro in seguito ad esposizione ad agenti biologici si configurano teoricamente come infortuni e non come malattie professionali.

Può bastare un unico e singolare episodio di esposizione all'agente eziologico per determinare l'insorgenza di una patologia.

Quando un microrganismo è penetrato all'interno del corpo umano, la sua presenza non sempre determina il manifestarsi di un'infezione. Nella maggior parte dei casi l'insorgenza di un'infezione è dovuta ad una serie di complesse interazioni che avvengono a carico delle molteplici componenti, in relazione all'agente infettivo, alla suscettibilità dell'ospite, e per quanto riguarda le infezioni esogene alle modalità di trasmissione.





Gli agenti biologici definiti dalla normativa sono classificati in 4 classi a seconda della loro pericolosità, stabilita in base ad infettività, patogenicità, trasmissibilità e neutralizzabilità . Sulla base delle suddette caratteristiche e, in alcuni casi, considerando anche le proprietà allergeniche e tossinogeniche, i microrganismi sono stati suddivisi in queste 4 classi di pericolosità, tra le quali la quarta, la più pericolosa, è riferita ai microrganismi, in particolare a soli virus, che assommano la presenza di tutte e quattro le caratteristiche negative considerate.

- **Gruppo 1:** agenti che presentano poche probabilità di causare malattie in soggetti umani (es. Saccharomyces cervisiae, Lactobacillus casei).
- **Gruppo 2:** agenti che possono causare malattie in soggetti umani, quindi costituire un rischio per i lavoratori, ma con ridotta probabilità di propagazione nella comunità. Sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche (es. C. tetani, K. pneumoniae, S. enteritidis, Enterovirus, virus dell'epatie A, ecc...).
- **Gruppo 3:** agenti che possono causare malattie gravi in soggetti umani, quindi costituire un rischio per i lavoratori, cui si aggiunge l'elevata probabilità di propagazione nella comunità. Sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche (es. virus dell'epatite B, virus dell'epatite C, virus della sindrome di immunodeficienza umana, M. tuberculosis ecc...).
- **Gruppo 4:** agenti biologici che possono provocare malattie gravi in soggetti umani quindi costituire un serio rischio per i lavoratori, cui si aggiunge un elevato rischio di propagazione nella comunità in quanto per essi non sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche (es. Arenavirus, virus Ebola, virus Marburg ecc...).

Gli agenti appartenenti al gruppo 1 sono innumerevoli e quindi non elencati mentre nell'Allegato XLVI del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 (aggiornato dal Decreto Legislativo 106/2009) viene riportato un "elenco degli agenti biologici classificati", contenente specie o generi appartenenti ai gruppi 2, 3 e 4.

Tuttavia l'elenco non è esaustivo anche a causa della variabilità degli agenti biologici e della possibilità di comparsa di nuovi patogeni o di cambiamenti nella tassonomia microbica. La legge quindi precisa che "tutti i virus che sono già stati isolati nell'uomo e che ancora non figurano nel presente allegato devono essere considerati come appartenenti almeno al gruppo due, a meno che sia provato che non possono provocare malattie nell'uomo". Il motivo per cui tale precisazione si riferisca solo ai virus non è molto chiaro ma si presume sia connessa al fatto che questi sono agenti che presentano peculiari caratteristiche di variabilità.

Viene inoltre specificato che "nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato fra le due possibilità".





Questa classificazione rappresenta una base imprescindibile per poter procedere alla valutazione del rischio biologico.

Il D. Lgs. 81/2008 definisce la pericolosità degli agenti biologici sulla base degli effetti sul lavoratore sano e non tiene conto dell'impatto su soggetti iper-suscettibili. Il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e s.m.i. pone inoltre particolare attenzione alle donne in stato di gravidanza che devono essere ulteriormente protette anche nei confronti dei rischi per il nascituro e per il neonato.

I possibili effetti sulla salute sono condizionati anche dalla via di esposizione poiché la capacità degli agenti infettanti di penetrare e svilupparsi nell'organismo umano dipende dalle modalità d'ingresso. Ma non possono essere escluse vie di penetrazione multiple, eventualmente con diverso potenziale infettante.

D'altra parte l'infezione produce malattia con diversa probabilità a seconda dell'agente e dell'ospite. Alcune infezioni (es. morbillo) sono generalmente manifeste, altre (es. virus del bacillo tubercolare) possono restare inapparenti a lungo e dare malattia in funzione delle condizioni dell'ospite, altre ancora (es. meningococco) essere prevalentemente inapparenti. Di tali peculiarità è necessario tenere conto per i possibili effetti a lungo termine o la possibilità di diffusione. In base a tutte queste fonti di incertezza, la dose infettante/patogena è soggetta ad ampi margini di variabilità, talora anche nell'ambito di una stessa specie.

I microrganismi inoltre, sono caratterizzati dalla costante capacità di interagire e reagire con l'ambiente circostante e risultano in grado di modificare velocemente la loro espressione genetica in risposta ai diversi segnali ambientali. Tale costante capacità di adattamento determina notevoli differenze nella interazione ospite-microrganismo.

1.3ESPOSIZIONE OCCUPAZIONALE AL CORONAVIRUS SARS-CoV2

L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha annunciato in data 11.02.2020 il nuovo nome per la malattia da nuovo coronavirus: Covid-19. Il nome è l'acronimo di Co (corona); Vi (virus); D ('disease', malattia) e 19 (l'anno di identificazione del virus).I Coronavirus sono una grande famiglia di virus respiratori a filamento singolo di RNA a senso positivo. Possiedono un diametro di circa 80-160 nm (1 nanometro è un milionesimo di millimetro) e il loro genoma è tra i più lunghi dei virus a RNA (conta circa 30.000 basi azotate) e sono noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS), quest'ultime classificate categoria 4 nell'Allegato XLVI del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 ove viene riportato un "elenco degli agenti biologici classificati". Sono virus RNA a filamento positivo, con aspetto simile a una corona al microscopio elettronico con un diametro di circa 80-160 nm.





I comuni Coronavirus sono responsabili di patologie in mammiferi e uccelli, nei quali provocano diarrea (mucche e maiali) o malattie delle vie respiratorie (polli).

Nell'uomo, i comuni Coronavirus provocano infezioni respiratorie spesso di lieve entità come il raffreddore comune, ma in qualche caso possono causare polmoniti virali non gravi (i normali Coronavirus sono responsabili di circa il 20% di tutte le polmoniti virali), ma raramente possono causare anche una Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS).

Come è accaduto con altri virus, anche alcuni Coronavirus specifici degli animali, e che normalmente non infettano la nostra specie, possono fare un "salto di specie" e passare all'uomo causando allora polmoniti molto gravi e occasionalmente potenzialmente letali.

In questo caso, la gravità della patologia dipende dal fatto che, se il virus è nuovo, il nostro sistema immunitario non lo conosce perché non è mai venuto a contatto con lui, non sa difendersi e subisce l'attacco che diventa particolarmente violento e pericoloso nei soggetti immunologicamente deboli o immunodepressi, specie gli anziani portatori di patologie croniche importanti o altri soggetti particolarmente deboli a livello immunitario, cardiopolmonare, renale o metabolico.La sottofamiglia Orthocoronavirinae della famiglia Coronaviridae è classificata in quattro generi di coronavirus (CoV): Alpha-, Beta-, Delta-- e Gammacoronavirus. Il genere del betacoronavirus è ulteriormente separato in cinque sottogeneri (tra i quali il Sarbecovirus).

I Coronavirus sono stati identificati a metà degli anni '60 e sono noti per infettare l'uomo ed alcuni animali (inclusi uccelli e mammiferi). Le cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto respiratorio e gastrointestinale.

Ad oggi, sette Coronavirus hanno dimostrato di essere in grado di infettare l'uomo:

- Coronavirus umani comuni: HCoV-OC43 e HCoV-HKU1 (Betacoronavirus) e HCoV-229E e HCoV-NL63 (Alphacoronavirus); essi possono causare raffreddori comuni ma anche gravi infezioni del tratto respiratorio inferiore e sono classificati nell'Allegato XLVI del Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- **altri Coronavirus umani (Betacoronavirus):** SARS-CoV, MERS-CoV e 2019-nCoV (ora denominato SARS-CoV-2).

Come accaduto con altri virus, anche alcuni coronavirus specifici degli animali e che normalmente non infettano l'uomo , possono fare un "salto di specie" e passare all'uomo causando allora polmoniti molto gravi e occasionalmente letali.

Il virus (SARS-CoV-2) che sta causando l'attuale epidemia di COVID-19 è stato chiamato "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2"





In questo caso la gravità della patologia dipende dal fatto che, se il virus è nuovo, il nostro sistema immunitario non lo conosce perché non è mai venuto a contatto con lui, non sa difendersi e subisce l'attacco che diventa particolarmente violento e pericoloso nei soggetti immunologicamente deboli o immunodepressi, specie gli anziani portatori di patologie croniche importanti o altri soggetti particolarmente deboli a livello immunitario, cardipolmonare o metabolico.

L'epidemia di COVID-19 (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata), dichiarata dal Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, continua ad interessare principalmente la Cina, sebbene siano stati segnalati casi anche in numerosi altri Paesi in 4 continenti tra cui l'Italia.

La sintomatologia è caratterizzata da:

- malessere
- astenia
- cefalea
- Febbre, temperatura > 37, 5°;
- Mal di gola;
- Rinorrea;
- Difficoltà respiratoria
- Sintomatologia simil-influenzale/similCOVD-19/polmonite

Nei casi più gravi ovvero in soggetti anziani e/o soggetti affetti da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.

La maggior parte delle persone (circa l'80%) guarisce dalla malattia senza bisogno di cure speciali se non quelle relative alla comune influenza stagionale. Tuttavia circa 1 persona su 6 con COVID-19 si ammala gravemente e sviluppa difficoltà respiratorie. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.

Si tratta di un virus con sintomatologia prevalentemente respiratoria che si diffonde tra gli operatori sanitari e tra la popolazione principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata e/o portatore sano.

Il problema è che siamo ancora nel periodo in cui è presente la sindrome influenzale comune che, come sappiamo, è causata dal virus dell'influenza ma anche da tanti altri virus che causano dei quadri sintomatologici del tutto sovrapponibili, almeno nei giorni inziali a quelli in cui compare la sintomatologia dell'infezione da coronavirus.





Perché si verifichi la trasmissione delle infezioni occorrono tre elementi:

- Microrganismo infettante- CORONAVIRUS CoV-2
- l'ospite suscettibile;
- il mezzo di trasmissione del microrganismo.

L'infezione conduce alla malattia quando il microrganismo patogeno trae vantaggio dall'ospite e causa ad esso un danno che si esprime in una lesione anatomo-patologica e fisio-patologica (figura 1).




Figura 1. Condizioni che si possono verificare in seguito all'interazione tra un microrganismo e un ospite.

Le principali variabili relative al microrganismo comprendono:

- la patogenicità o virulenza: capacità intrinseca di causare danno;
- la tossigenicità: la capacità di produrre tossine;
- l'invasività: capacità di superare le barriere di difesa anatomo-funzionali;
- l'infettività: capacità di moltiplicarsi una volta penetrato;
- la contagiosità: capacità di diffondere l'infezione da un soggetto infetto ad altri suscettibili.


Quelle dipendenti dall'organismo ospite includono invece le condizioni ad aumentato rischio di infezione (età neonatale ed avanzata, malattie croniche ecc...) e un'eventuale predisposizione genetica.

Nell'infezione da COVID-19l'interazione con il microrganismo patogeno "SARS CoV-2" avviene mediante (vedi figura nr.2):





- **Contatto diretto:** "da persona a persona" con trasferimento fisico di microrganismi dall'individuo infetto o colonizzato ad un ospite suscettibile.
- Attraverso goccioline di grandi dimensioni (cosiddette "droplet"): mediante starnuti o tosse si genera un aerosol ricco di microrganismi patogeni che si disperdono a circa 1 metro di distanza.
- **Per via aerea** attraverso la disseminazione di nuclei di goccioline (diametro minore dei 5 μ m), residui di piccole particelle di evaporate che contengono microrganismi e rimangono sospese nell'aria .
- Contatto indiretto: tra un ospite suscettibile e un veicolo o vettore contaminato che svolge la funzione di intermediario per mezzo di veicoli comuni, con trasmissione attraverso oggetti o materiali contaminati.



Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo
- contatti diretti personali
- le mani (ad esempio toccando con le mani contaminate o non lavate bocca, naso o occhi





In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Studi sono in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 10 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione che attualmente si sta considerando.

1.4 DEFINIZIONE DELLA CLASSE DI PERICOLOSITÀDEL NUOVO CORONAVIRUS SARS COV-2

Gli agenti biologici definiti dal Decreto Legislativo 81/08 sono classificati in 4 classi a seconda della loro pericolosità, stabilita in base ad infettività, patogenicità, trasmissibilità e neutralizzabilità . Sulla base delle suddette caratteristiche e, in alcuni casi, considerando anche le proprietà allergeniche e tossinogeniche, i microrganismi sono stati suddivisi in queste 4 classi di pericolosità, tra le quali la quarta, la più pericolosa, è riferita ai microrganismi, in particolare a soli virus, che assommano la presenza di tutte e quattro le caratteristiche negative considerate.

Tuttavia nel caso specifico il virus SARS COV-2 che sta causando l'attuale epidemia da COVID-19 rientra nella classificazione del gruppo 3 (agenti che possono causare malattie gravi in soggetti umani, quindi costituire un rischio per i lavoratori, cui si aggiunge l'elevata probabilità di propagazione nella comunità. Sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche) in quanto i dati epidemiologici emersi fino ad oggi evidenziano che sia stato individuato un adeguato vaccino e vi è una percentuale di soggetti positivi al virus che mediante le opportune terapie hanno dimostrato miglioramenti del loro stato di salute e/o talvolta la guarigione.



2.1 CONSIDERAZIONI GENERALI

L'art. 26, comma 1 lettera b, del D.Lgs. 81/08 impone al Datore di Lavoro di fornire all' Azienda Appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il comma 3 dello stesso D.Lgs., inoltre, impone al datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze (nel seguito denominato DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il DUVRI ha, quindi, i seguenti obiettivi:

- •promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto al comma 2 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08;
 - •cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
- •coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori einformare reciprocamente il committente e l'esecutore in merito a tali misure.

La valutazione dei rischi interferenti nasce dall'esigenza di analizzare il contesto lavorativo ove la ditta esterna svolge l'attività lavorativa a seguito del diffondersi del nuovo Coronavirus SARS-Cov 2 e ha richiesto l'analisi dei luoghi di lavoro e delle situazioni in cui i lavoratori delle aziende esterne vengono a trovarsi nello svolgimento delle attività appaltate, ed è finalizzata all'individuazione e all'attuazione di misure di prevenzioneda attuare al fine di limitarne la diffusione e il contagio.

2.2 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo del presente DUVRI è definire le misure preventive e protettive da attuare da parte dei lavoratori della ditta appaltatrice appaltatriceal fine di permettere l'esecuzione, in condizioni di sicurezza, delle attività di ausiliariato, all'interno dei luoghi di lavoro della ASL di Frosinone relative alle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, in compresenza di lavoratori della Committente e in ambienti sanitari con potenziale esposizione al rischio di coronavirus Sars Cov-2.

2.3 EMISSIONE E DIFFUSIONE DEL PIANO

Il presente Piano è stato redatto dall'azienda USL di FROSINONE in qualità di Committente.

ASL
CPROMITIONE La selezionato l'impresa appaltatrice in base all'idoneità tecnico professionale ed alla capacità gestionale, anche mediante tutta la documentazione richiesta nel contratto di appalto, con particolare riferimento all'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato ed alla valutazione dei rischi.

2.4 METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

L'interferenza esaminata è relativa all'attività della ditta appaltatrice che avviene contestualmente alle attività proprie dell'azienda Committente svolte dal personale in forza presso la ASL di Frosinone.

Per stimare l'entità del rischio da esposizione all' agente biologico Coronavirus SARS-CoV-2, nel processo di valutazione del rischio da interferenze si è provveduto a:

- Identificare il pericolo da esposizione potenziale all'agente biologico considerato;
- stimare la gravità delle conseguenze derivanti dall'esposizione all'agente biologico;
- identificare e quantificare i soggetti esposti nonché i lavoratori delle ditte esterne
- misurare l'entità di tale esposizione.

Tale valutazione ha tenuto conto dei lavoratori delle ditte in appalto anche quelli temporaneamente o stabilmente più sensibili, quali ad esempio coloro che presentano una diminuzione delle difese immunitarie, immunocompromessi, con pregresse patologie respiratorie o le donne in gravidanza.

L'analisi valutativa effettuata può essere, nel complesso, suddivisa nelle seguenti tre fasi principali:

- A) Individuazione del pericolo da esposizione al virus SARS COV-2;
- **B**) Valutazione dei RISCHI relativi al pericolo individuato nella fase precedente.

La metodologia utilizzata per la valutazione è la matrice del rischio PXD (PROBABILITA' X DANNO).

Probabilità: eventualità che i possibili danni si concretizzino;

Danno: effetto possibile causato dall'esposizione all'agente biologico connesso all'attività lavorativa svolta.

 $R = P(F1+F2+F3+F4) + E \times D$



FRE Individuazione dell'entità del RISCHIO DA ESPOSIZIONE PONTENZIALE



BIOLOGICO DA CORONAVIRUS PER I LAVORATORI DELL'IMPRESA si è composto essenzialmente di due fasi:

- la prima di recepimento del documento di aggiornamento della valutazione del rischio biologico da coronavirus dell'Azienda Appaltatrice,
- la seconda ha previsto la definizione delle aree interessate, l'individuazione dei soggetti
 con possibilità di interferenza con le attività sanitarie-assistenziali-amministrative svolte
 dal personale in forza presso l'AZIENDA USL DI FROSINONE e la valutazione del rischio
 biologico da esposizione a coronavirus SARS COV-2 nell'espletamento delle attività
 stabilite nel contratto d'appalto.

Tale valutazione è stata eseguita in base ai seguenti parametri:

Indice di pericolo (P)= \sum (F1+F2+F3+F4)

edè determinato dalla sommatoria dei seguenti fattori

■ **F1** Tipologia di agente biologico (classe dell'agente).

Ilvirus SARS COV-2 che sta causando l'attuale pandemia da COVID-19 è stato classificato nel gruppo 3 (agenti che possono causare malattie gravi in soggetti umani, quindi costituire un rischio per i lavoratori, cui si aggiunge l'elevata probabilità di propagazione nella comunità. Sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche) in quanto i dati epidemiologici emersi fino ad oggi evidenziano che sia stato individuato un adeguato vaccino e vi è una percentuale di soggetti positivi al virus che mediante le opportune terapie hanno dimostrato miglioramenti del loro stato di salute e/o talvolta la guarigione.

CLASSE DI RISCHIO AGENTE BIOLOGICO	DESCRIZIONE	VALORE ATTRIBUITO
Gruppo 1	Gruppo 1	1
Gruppo 2	Gruppo 2	2
Gruppo 3	Gruppo 3	3
Gruppo 4	Gruppo 4	4

■ **F2** Suscettibilità dell'individuo, il passaggio dall'infezione alla malattia dipende da diversi fattori quali: l'età, lo stato di salute complessivo, vaccinazioni effettuate, gravidanza, ecc.

REGIONE

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL FROSENCASOESpecifico non potendo conoscere lo stato di salute e suscettibilità in principale di tutto il personale dell'impresa appaltatrice, a titolo cautelativo, si configura per tutti un GRADO DI SUSCETTIBILITA' INDIVIDUALE ALTO.

GRADO DI SUSCETTIBILITA' DELL'INDIVIDUO	DESCRIZIONE	VALORE ATTRIBUITO
Basso	Individuo sano	1
Medio	Individuo potenzialmente suscettibile	2
Alto	Individuo molto suscettibile	3

■ F3Indice di afflusso, maggiore è il numero di personale sanitario e non (medici, infermieri, OSS, personale amministrativo e cc), utenti e/o degenti e/o personale di altre ditte esterne (addetti alle attività di pulizia, addetti alla distribuzione dei pasti, fornitori ecc) con cui entra a contatto con i lavoratori della ditta appaltatrice maggiore sarà la probabilità di concentrazione del microrganismo nei vari ambienti di lavoro e di conseguenza maggiore sarà la probabilità di infezione.

INDICE DI AFFLUSSO	DESCRIZIONE	VALORE ATTRIBUITO
Molto Basso	Inferiore a 10 utenti al giorno	1
Basso	Tra 10 e 30 utenti al giorno	2
Medio	Tra 30 e 80 utenti al giorno	3
Alto	Sup. a 80 utenti al giorno	4

■ F4 Tempo di esposizione-contatto del lavoratore della ditta appaltatrice con utenza esterna/operatori sanitari/personale amministrativo/pazienti/visitatori esterni/ambienti affollati/dipendenti altre ditte esterne con difficoltà di gestione ed autonomia, maggiore è la permanenza del lavoratore in una situazione di esposizione al rischio maggiore sarà la probabilità di infezione.

TEMPO DI ESPOSIZIONE- CONTATTO	DESCRIZIONE	VALORE ATTRIBUITO
Basso	< 20% dell'orario di lavoro	1



tra 20% e 50% dell'orario di lavoro



Alto > 50% dell'orario di lavoro 3

Esposizione all'agente biologico(E) indica l'esposizione all'agente biologico riferito ad esposizione potenziale o per uso deliberato.

In riferimento all'esposizione al virus SARS COV-2 viene considerata per il personale della ditta un <u>ESPOSIZIONE POTENZIALE.</u>

ESPOSIZIONE ALL'AGENTE BIOLOGICO	VALORE ATTRIBUITO
Esposizione potenziale	1
Uso deliberato	2


Il **Danno (D)** è dato dalla classe di appartenenza dell'agente biologico.

ENTITÀ DEL DANNO	DESCRIZIONE	VALORE ATTRIBUITO
Basso	Gruppo 1	1
Medio	Gruppo 2	2
Alto	Gruppo 3-4	3

CLASSI DI RISCHIO

RANGE	GRADO DI RISCHIO
≤19	MOLTO BASSO
20- 27	BASSO







3. VALUTAZIONE SPECIFICA DEL RISCHIO BIOLOGICO DA ESPOSIZIONE AL CORONAVIRUS

SARS COV-2 PER I LAVORATORI DELLA DITTA APPALTATRICE

3.1PERSONALE CHE SVOLGE ATTIVITÀ' OGGETTO DELL'APPALTO

CLASSE DI RISCHIO CORONAVI RUS SARS COV- 2	GRADO DI SUSCETTIBILITÀ DELL'INDIVIDUO F2	INDICE DI AFFLUSSO F3	TEMPO DI ESPOSIZIONE F4
3	3	3	1

ESPOSIZIONE ALL'AGENTE BIOLOGICO	VALORE ATTRIBUITO
Esposizione potenziale E	1

Il **Danno (D)** è dato dalla classe di appartenenza dell'agente biologico.

ENTITÀ DEL DANNO	DESCRIZIONE	VALORE ATTRIBUITO
Alto	Gruppo 3	3

ESITI DELLA VALUTAZIONE





Р	E	D	RISULTATO	GRADO DI RISCHIO
10	1	3	33	MEDIO

3.2MISURE GENERALI DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Si tratta di un pacchetto di misure comportamentali universali, la cui adozione è raccomandata per tutti i lavoratori, finalizzata alla prevenzione delle malattie a diffusione respiratoria. In tutti gli ambienti di lavoro di pertinenza dell'unità sanitaria locale di Frosinone sono presenti brochure informative per la cittadinanza e per i lavoratori sulle indicazioni ministeriali (http://www.salute.gov.it/portale/news/p3 2 3 1 1.jsp?lingua=italiano&menu=dossier&p=dadossier&id=21) sul lavaggio delle mani e buone prassi igieniche. Inoltre, sono stati installati dispenser con soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani nonché in tutti i servizi igienici sono a disposizione del personale sapone liquido ad azione antibatterica e carta monouso con le indicazioni sul corretto lavaggio delle mani.

Inoltre si raccomanda di:

- -Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone. Il lavaggio deve essere accurato per almeno 60 secondi, seguendo le indicazioni ministeriali sopra richiamate. Se non sono temporaneamente disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%). Utilizzare asciugamani di carta usa e getta.
- -Evitare il contatto ravvicinato con persone che mostrino sintomi di malattie respiratorie (come tosse e starnuti) mantenendo comunque una distanza di almeno 1 metro;
 - -Evitare di toccare il naso, gli occhi e la bocca con mani (se non appena lavate);
- -Starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche.
 - -Garantire adeguata ventilazione degli ambienti

ASL EVITACES INDICATE PROPESSIBILE momenti di aggregazione/assembramenti tra i vari lavora tori indicate pri come gli ascensori, corridoi, aree di ristoro (bar, macchinette, aree fumatori), servizi igienici, mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro e riducendo il tempo di sosta all'interno di tali spazi comuni

- Ridurre le occasioni, ove possibile, di contatto con il personale e/o pazienti nei reparti COVID-19, individuando soluzioni condivise che possano assicurare la distanza di sicurezza pari ad almeno un metro
- Procedere ad un approfondito lavaggio delle mani anche con soluzione alcolica in gel ogni qualvolta si ricevono e/o manipolano documenti, plichi, pacchi e/o altro tipo di materiale/attrezzi da lavoro

Tutti i lavoratori a qualsiasi titolo operanti negli ambienti di lavoro della ASL DI FROSINONE sono tenuti a conoscere e a rispettare, durante l'intera permanenza, tutte le istruzioni e/o regolamenti in vigore presso la committente e ad eseguire le indicazioni che gli vengono impartite dai Coordinatori Infermieristici di Reparto nonché eventuali altri preposti della Committente.

L'impresa appaltatrice ed eventuali lavoratori autonomi dovranno garantire alla Committente di:

- 1. segnalare immediatamente al Committente eventuali incidenti, quasi incidenti, situazioni anomale e rischi non previsti ma individuati dalla stessa impresa appaltatrice in sito, con obbligo di sospensione dei lavori sino a quando non saranno eliminate le cause;
- 2. informare e formare tutto il proprio personale addetto ai lavori stessi sulle misure di prevenzione, gestione e protezione dal rischio di esposizione al nuovo Coronavirus SARS-COV-2 e darne dimostrazione alla Committente,
- 3. rispettare tutto quanto previsto dal presente "DUVRI", nonché le raccomandazioni generali per le ditte esterne **vedi allegato A**,
- 4. avere tutti i lavoratori sempre identificabili mediante tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro
- 5. cooperare attivamente con la Committente, per attuare le misure di prevenzione e protezione;
- 6. contribuire al coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione in caso di interferenze fra le proprie attività e quelli delle altre imprese eventualmente presenti, qualora non sia possibile evitare la contemporaneità delle attività.

ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI

ASL

Outilities di l'intermediation de la venuto in contatto con il lavoratore (es. fazzolettica la AZZIOSUSO),

nonché tutti i DPI monouso (es. mascherina chirurgica, guanti ecc) devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291).

4.MISURE SPECIFICHE DI GESTIONE INTERFERENZE

1110011101112

4.1 INFORMAZIONE AI LAVORATORI SULLE INTERFERENZE

Azienda Appaltatrice

L'attività di informazione e formazione verrà effettuata dall'impresa appaltatrice mediante la consegna al personale interessato della copia delle istruzioni relative alle specifiche problematiche legate alle interferenze oggetto del **DUVRI**, copia delle raccomandazioni trasmesse con PROT. 28531 del 26/03/2020 e mediante diffusione di opuscoli informativi sul corretto lavaggio delle mani e delle misure comportameli di tipo universale da applicare per fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto.

4.2 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Azienda Committente

L'azienda USL di Frosinone ha effettuato l'aggiornamento della valutazione del rischio biologico da esposizione potenziale al nuovo coronavirus SARS-COV-2 e a seguito di tale analisi sono stati messi a disposizione degli operatori sanitari idonei DPI ed è stato fatto obbligo d'uso.

Azienda Appaltatrice

Il personale dell'azienda esterna dovrà essere dotato dei D.P.I. previsti per lo svolgimento della propria mansione all'interno degli ambienti di lavoro di pertinenza dell'azienda UsI di Frosinone.

Sarà cura della stessa azienda esterna vigilare sull'effettivo utilizzo dei D.P.I. da parte del proprio personale.

Azienda Committente ed Azienda Appaltatrice

Il personale dovrà utilizzare i DPI aggiuntivi per l'emergenza sanitaria da Covid-19 (rispetto a quelli già previsti per lo svolgimento delle attività lavorative) che sono stati evidenziati nella specifica valutazioen dei rischi.

Sarà cura dell'imprea appaltatricevigilare sull'effettivo utilizzo dei DPI da parte del personale della ditta esterna che svolge l'attività di ausiliariato per l'azienda UsI di Frosinone nel contesto covid 19.







Sarà cura dei singoli lavoratori dell'impresa appaltatricemantenere in efficienza i DPI, assicurarne le condizioni d'igiene e utilizzarli soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni ed indicazioni della committente.

4.2.1. DPI PER LA PROTEZIONE DA INFEZIONE DA SARS-COV-2

È stato previsto per le attività di ausiliariato, l'impiego obbligatorio di MASCHERINA CHIRURGICA E/O DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE EQUIVALENTE

in quanto il rischio biologico di esposizione potenziale al nuovo Coronavirus Sars-Cov-2 non può essere evitato o sufficientemente ridotto da misure igienico-sanitarie, tecnico-organizzative, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

5 CONCLUSIONI

Il presente documento trattasi di un ALLEGATO del documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI).

In dettaglio nella valutazione del rischio da interferenza da esposizione accidentale al coronavirus SARS-COV-2 si è tenuto conto di tutta la normativa nazionale pubblicata in riferimento all' emergenza sanitaria da COVID-19, delle indicazioni e raccomandazioni dell' Istituto Superiore di Sanità, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e del Ministero della salute, delle note/circolari ed ordinanze emanate dalla Regione Lazio aggiornate alla data del 29 DICEMBRE 2020.

Eventuali nuove disposizioni e/o procedure verranno trasmesse mediante apposita comunicazione.

Nel DUVRI definitivo verranno integrati gli aspetti di gestione del rischio da Sars Cov-2 relativamnete alle attività effettive che la ditta appaltatrice